



APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. CON RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA, AI SENSI DELL'ART. 62, COMMA 10 DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI BONARI IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DELLA REGIONE LIGURIA NELL'AMBITO DEL "SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI POSTALI, SERVIZI DI CONSEGNA PLICHI E PACCHI TRAMITE CORRIERE E SERVIZI CONNESSI – ID 2675"

AVVISO N.2

CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE

LOTTO 1 - CIG: B4B7F6F25B

LOTTO 2 - CIG: B4B7F7032E



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la decisione di contrarre del **9.12.2024** assunta al **prot. n. 2018** con la quale è stata autorizzata l'indizione procedura aperta indetta mediante SDAPA di Consip S.p.A. in nome e per conto di Regione Liguria per la stipula di un contratto quadro pluriennale avente ad oggetto l'affidamento dei servizi a monte e valle con stampa e imbustamento (lotto n.1) e successivo recapito (lotto n.2) degli avvisi bonari in relazione alla gestione della tassa automobilistica tramite il portale acquistinretepa.it

RISCONTRA

gli operatori economici che hanno avanzato le proprie istanze di chiarimento nell'ambito della procedura **AS_ 4928697** entro i termini temporali ivi previsti e

PUBBLICA

in favore della tutela degli interessi dei terzi - anche non direttamente richiedenti – i seguenti chiarimenti generali.



Richiesta n.8:

Spettabile Società,

in riferimento alle buste da postalizzare, chiediamo cortesemente se sia possibile inviare una foto della busta, al fine di verificarne la conformità ai nostri standard di spedizione.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o dettagli necessari.

Chiarimento n.8:

Le indicazioni tecniche e le caratteristiche della busta sono riportate in sede di progetto tecnico del servizio, **pagina 11 - punto 4.4 della relazione tecnica** di progetto.

Fermo resta che l'accettazione del materiale è rinviata alla fase esecutiva del contratto e, pertanto, sarà cura della Regione Liguria (richiedente il presente acquisto) verificare preventivamente agli invii che le buste impiegate dall'aggiudicatario siano rispondenti alle caratteristiche minime indicate in sede progettuale.

Richiesta n.9:

Egr. Stazione Appaltante,

si inviano le seguenti richieste di chiarimento relative al lotto 2:

-si chiede conferma che le penali previste in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio o in caso di disservizi siano quelle riportate all'interno del capitolato di gara e degli schemi contrattuali allegati alla documentazione di gara.

-si chiede se il fornitore aggiudicatario del lotto 2 dovrà provvedere direttamente o tramite ripostalizzazione al recapito del 100% degli invii e se i costi di ripostalizzazione saranno a carico dell'aggiudicatario.

Cordiali saluti

Chiarimento n.9:

Con riferimento alla prima domanda, si rinvia al chiarimento n. 5 – p.to 2 dell'Avviso n. 1 – *Chiarimenti di Interesse Generale* assunto al prot. n. 2053 del 13.12.2024. La regolamentazione delle penali è valida parimenti anche per il Lotto n.2. Operano quindi le previsioni codicistiche generali e le indicazioni di maggior dettaglio fornite in sede di capitolato di gara e di schemi contrattuali.

Con riguardo alla seconda domanda, si conferma che l'aggiudicatario del Lotto n.2 opererà anche quale incaricato della ripostalizzazione, fino a pervenire al 100% degli invii ma fermo restando la preventiva autorizzazione a tanto emessa dalla Stazione Appaltante. In ossequio al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, i costi della ripostalizzazione (nella misura ordinata dalla stazione appaltante) saranno addebitati per autoregolazione ovvero prima del reinvio dell'atto non consegnato sarà necessario che la Stazione Appaltante accerti il motivo del mancato recapito: per fatti o inadempimenti di responsabilità del recapitista, sarà



quest'ultimo a farsi carico dei costi di ri-postalizzazione. Parimenti, per fatti o inadempimenti non di responsabilità del recapitista, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere il costo degli invii richiesti successivi al primo ordinato.

Richiesta n.10:

Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di voler confermare la Titolarità di XXXXX nell'esecuzione dei servizi di recapito e dei servizi accessori.

A tal fine, si invia, di seguito, una breve ricostruzione giuridica e tecnica sul trattamento dei dati personali che giustifica l'assunzione della titolarità di XXXXXXXX nell'esercizio dei servizi di recapito e dei servizi ad esso direttamente connessi di cui al dlgs. 261/99 nonché della relativa normativa di secondo livello che non consente di sostenere una Responsabilità di Poste ex art.28 del GDPR.

Quello postale è un mercato regolamentato e sottoposto ad una stringente normativa che disciplina tutte le fasi del servizio dalla raccolta alla distribuzione (dlgs 261/99).

Particolari obblighi sono posti a carico dell'operatore designato, ossia l'operatore incaricato dallo Stato alla fornitura del servizio universale.

Tali obblighi sono estremamente dettagliati, non soltanto dalla legge di primo livello ma anche dalle delibere dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni- AGCOM - che ha il compito di sorvegliare tutto il mercato e rilasciare una normativa secondaria.

Le norme a presidio dei servizi postali sono tese a porre:

- *condizioni che regolano la fornitura di servizi postali;*
- *standard minimi per il servizio postale universale, in particolare:*
- *la definizione di standard di qualità in relazione ai tempi di consegna;*
- *il rispetto dei principi tariffari (orientamento ai costi, non discriminazione, trasparenza) e trasparenza dei conti per il servizio postale universale.*

Sotto altro profilo, si consideri altresì che le Direttive europee di riferimento (da ultima la Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari), oltre alla normativa nazionale (dlgs. 261/99 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), definiscono quelli postali in generale come "Servizi di interesse economico generale".

I servizi postali intesi in modo comprensivo svolgono pertanto un ruolo fondamentale che contribuisce agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione e sono tesi a promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche (Considerando 5 e 6 della citata Direttiva 2008/6/CE nella versione del testo consolidato).



Da tali premesse si potrebbe addirittura configurare l'individuazione delle finalità del trattamento dei dati personali sottostanti alla fornitura come stabilite dalla stessa legge, in concomitanza con il fornitore di servizio.

Volendo analizzare nelle fattispecie fattuali le posizioni dei contraenti e le modalità concrete di trattamento dei dati personali, le finalità del trattamento di un servizio postale sono definite in concreto dal fornitore, mentre il Committente si limita, si ritiene, a perseguire proprie finalità ultronee ed estranee al servizio postale in sé (i.e. l'apertura di un procedimento per la tutela dei diritti nei servizi di notificazione di atti giudiziari, la richiesta di soddisfazione di un credito o altro).

Questo aspetto, peraltro, si rispecchia nell'estraneità dell'operatore postale rispetto al contenuto delle missive in merito al quale rimane esente da qualsiasi responsabilità.

In ordine alla definizione delle modalità di svolgimento delle attività afferenti ai servizi postali, per i quali è prevista un'autorizzazione o una licenza che richiede per legge uno specifico expertise multi-annuale, sembra congruo che esse siano definite, anche per gli aspetti accennati, direttamente dall'operatore postale.

Pertanto, pur essendo in presenza di trattamenti sui medesimi dati personali (nome, cognome e indirizzo dei destinatari), le finalità delle controparti rimangono perfettamente distinte e separate: per il committente la necessità di raggiungere un autonomo obiettivo per mezzo di una comunicazione, la garanzia di un servizio postale di qualità, efficiente ed accessibile l'operatore postale.

D'altra parte, si consideri che dalla titolarità del trattamento discendono una serie di obblighi. Si fa particolarmente riferimento agli obblighi di vigilanza e controllo oltre a quelli di istruzione nei confronti del proprio Responsabile.

Tuttavia, si ritiene che per soddisfare un tale obbligo sia necessario che il titolare conosca nei dettagli il processo di cui si compone quello logistico postale, ciò al fine di compiere una valutazione sui "rischi del trattamento" e definire le più adeguate misure di sicurezza.

Quanto sopra rappresentato sostiene la circostanza che l'operatore postale, in relazione agli obblighi connessi al servizio postale di recapito, non può essere qualificato Responsabile del trattamento, essendo vincolato, nel trattamento dei dati personali afferenti ai mittenti e destinatari della corrispondenza (come definita dal decreto 261/99), ad un regime giuridico di fonte legislativa che si sottrae ad eventuali determinazioni che su altra base giuridica (contrattuale o di fatto) possano far ritenere di dover ricondurre il trattamento a diverso Titolare il governo del trattamento dei dati in questione.

Detta conclusione è conforme, oltre che al GDPR, all'analisi delle definizioni di titolare e responsabile del trattamento ed alle categorie di situazioni esposte nel parere 1/2010 WP 169 del Gruppo di Lavoro art.29 per la protezione dei dati e del provvedimento del 29 aprile 2009 del Garante per la protezione dei dati personali ed in modo maggiormente compiuto nelle più recenti Linee Guida sui concetti di titolare e Responsabile del 7 luglio 2020 dell'EDPB che confermerebbero, nella sostanza, la titolarità di Poste italiane nel trattamento dei dati personali di mittenti e destinatari.

A conferma di tale interpretazione sistematica è la determinazione di XXXXX di qualificarsi responsabile del trattamento dei dati ex art.28 del Regolamento UE 2016/679 quando offre



servizi che presuppongono un accesso al contenuto della corrispondenza, come ad es. nell'esecuzione dei servizi di stampa ed imbustamento.

Alla luce di quanto sopra indicato si informa codesta S.A. che in caso di eventuale aggiudicazione occorrerà adeguare la relativa clausola contrattuale.

Chiarimento n.10:

Le previsioni inerenti le tematiche del trattamento dati ex GDPR poste negli schemi di contratto quadro allegati agli atti di gara sono da intendersi come riferite e circoscritte, in ambito oggettivo, al solo trattamento dei dati personali che si renda necessario al corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali affidate, limitatamente ai dati a cui l'appaltatore ha chiaramente accesso per lo svolgimento del servizio aggiudicato. Laddove, però, insorgano previsioni legislative e giuridiche che impongano, ad esempio, al recapitista di non poter assurgere a responsabile del trattamento dei dati, pare evidente che il contratto quadro non possa prevedere una clausola di tale tenore e, quindi, la risposta al quesito è affermativa ovvero in sede di stipula del contratto quadro si provvederà a integrare le previsioni in tema di trattamento dati rendendole aderenti al quadro regolatorio citato in sede di istanza di chiarimenti.

Richiesta n.11:

Con la presente si chiede relativamente alla procedura in oggetto e precisamente al lotto 1:

- 1. Di conoscere la stima in percentuale dei ritorni postali;*
- 2. In Relazione all' archivio cartaceo che si verrà a costituire si chiede di specificare per quanti anni dovrà essere mantenuto e gestito.*

Restiamo in Attesa di cortese e gradito riscontro in merito

Chiarimento n.11:

Con riferimento al primo quesito, da analisi storiche sintetico-comparative condotte, emerge che il quantitativo percentuale dei cd. ritorni postali può raggiungere valori del 30%.

Con riferimento alla seconda domanda, si segnala che l'archivio cartaceo di deposito dovrà essere dimensionato per poter allocare i volumi complessivi utili a gestire le quattro annualità contrattuali piene. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà tener conto, al fine di una corretta quantificazione propri costi operativi e aziendali, anche dei ritorni postali che matureranno in vigenza delle ultime annualità di contratto e che, salvo diverso avviso della Stazione Appaltante, dovranno essere conservate comunque per almeno 12 mesi ulteriori dalla data del ritorno, anche per consentire alla Stazione Appaltante l'esecuzione fisica dei controlli che riterrà opportuni.



Richiesta n.12:

Spett.le Società,

in merito alla gara di riferimento, si richiede cortesemente di indicare il codice CNEL relativo al CCNL applicabile, al fine di effettuare una più corretta valutazione in fase di presentazione dell'offerta.

Inoltre, con riferimento al punto C.1. dell'offerta tecnica - Lotto 1, si chiede di chiarire cosa si intenda per "monitoraggio della fase esecutiva del contratto". Si conferma che tale attività consista nel monitoraggio dello stato di avanzamento delle lavorazioni, quindi quanto descritto al paragrafo 4.2.1 del progetto del servizio?

Restando in attesa di un gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

Chiarimento n.12:

Con riferimento alla prima domanda, si rinvia al chiarimento n.1 dell'Avviso n.1 – *Chiarimenti di interesse generale* già pubblicato nella sezione documentale del presente Appalto Specifico assunto al prot. n. 2053 del 13.12.2024.

Con riferimento alla seconda domanda, si chiarisce che per "monitoraggio" si intende l'attività che il Codice dei contratti pubblici attribuisce al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e al DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) - cfr. art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 e il relativo Allegato II.14. La stazione appaltante ha l'obbligo di vigilare sull'esecuzione del contratto. Questa fase è diretta dal RUP, che vigila sul rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni e sul rispetto degli obblighi contrattuali e delle tempistiche assegnate. Per fare ciò, il RUP può avvalersi del DEC e di altre figure incaricate. Con una recente delibera (n. 497 del 29 ottobre 2024), l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sottolineato l'importanza di rafforzare i controlli durante l'esecuzione dei contratti pubblici, promuovendo un monitoraggio concreto e documentato da parte del RUP e del DEC.

Richiesta n.13:

1) Con riferimento alla documentazione amministrativa richiesta come da Capitolato d'Oneri art 16, si rileva la mancata allegazione alla documentazione di gara del Modello Organizzativo 231. Si rileva altresì che detto documento non compare tra quelli richiesti in fase di caricamento a portale nella sezione DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. Si chiede di chiarire definitivamente se detto documento debba essere prodotto in fase di offerta e, in caso di risposta affermativa, di renderlo disponibile agli Operatori Economici.

2) Con riferimento al lotto 1 si chiede cortesemente di specificare il codice CNEL relativo al CCNL Grafici Industria.

3) Con riferimento all'documento PRO01.0_RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PROGETTO e in particolare all'art 6.1 riferito all'analisi economica e valori di gara del Lotto 1, si evidenzia che l'attività di stampa non rientra, come invece indicato da codesto Spettabile



Ente, tra le attività "ad alta intensità di manodopera". Si chiede pertanto di fornire, rispetto a una non meglio quantificabile "stima sintetico-comparativa", il dettaglio analitico dei costi della manodopera stimati fino all'incidenza del 51% rispetto all'importo posto a base d'asta.

4) In considerazione dell'applicazione della Clausola Sociale così come disposto dall'art 11 lettera A del Capitolato d'Oneri, si chiede cortesemente di dettagliare, tanto per il lotto 1 quanto per il lotto 2, tutte le informazioni utili per procedere all'eventuale riassorbimento del personale dell'aggiudicatario uscente. Tipicamente: numero di risorse impiegate con indicazione specifica di CCNL, qualifica e mansione, livello retributivo, sede di lavoro, data di decorrenza/termine del contratto, scatti di anzianità maturati, presenza di eventuale superminimo, indicazione di eventuali lavoratori di cui alla L. 68/1999. Si evidenzia che le succitate informazioni sono essenziali al fine di elaborare un'offerta congrua e consapevole.

5) Con riferimento agli impegni richiesti dal Capitolato d'Oneri all'art. 11 lettera B si chiede di chiarire: a) se l'aggiudicatario sia tenuto ad assumere entro la scadenza del contratto una quota, pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione giovanile, anche qualora l'Operatore Economico soddisfacesse già detta quota; b) se l'aggiudicatario sia tenuto ad assumere entro la scadenza del contratto una quota, pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione femminile, anche qualora l'Operatore Economico soddisfacesse già detta quota.

6) Con riferimento all'art. 5.2 del documento PRO03.0_ CAPITOLATO TECNICO si chiede di chiarire chi tra l'aggiudicatario del lotto 1 e l'aggiudicatario del lotto 2 debba avere sede situata all'interno del territorio della Regione Liguria. Si rileva altresì che detto requisito non risulta specificato tra i requisiti di partecipazione e di esecuzione dettagliati nel Capitolato d'Oneri.

7) Al sub 3 del punto 4.1-CARATTERISTICHE DELL'AVVISO BONARIO del documento PROGETTO DEL SERVIZIO, vengono definiti i parametri caratteristici delle dimensioni della busta da adottare per il confezionamento della corrispondenza prodotta: si chiede conferma che la tipologia di busta da utilizzare possa essere scelta discrezionalmente dall'aggiudicatario del Lotto 1 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO, purché rispondente alla tipologia di supporto idoneo alla modalità di recapito individuata dalla S.A..

Inoltre, nell'ambito del medesimo punto in discussione, si chiede conferma che la stampa in quadricromia deve essere prodotta esclusivamente sulla patella della busta singola standard e che, qualora tale stampa rappresentasse il logo dell'Amministrazione mittente, si chiede se è possibile, in alternativa alla stessa stampa, adottare buste con doppia finestra sul lato frontale, attraverso una delle quali far trasparire il suddetto logo riprodotto sul primo foglio imbustato.



8) Al sub 2 del punto 4.4-L'IMBUSTAMENTO del documento PROGETTO DEL SERVIZIO, viene descritta la modalità di suddivisione delle buste confezionate "...in base a quanto richiesto per il prodotto di spedizione di posta massiva dall'Aggiudicatario del Lotto 2 Servizi postali": atteso che l'aggiudicatario del Lotto 2 verrà individuato al termine della procedura di gara, si chiede conferma che i criteri di consolidamento della corrispondenza allestita potrebbero essere diversi da quelli indicati dalla S.A..

9) Si chiede di chiarire in maniera inequivoca le modalità di conferimento della corrispondenza allestita dall'aggiudicatario del Lotto 1 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO all'aggiudicatario del Lotto 2 SERVIZI POSTALI: al punto 5.2-LA CONSEGNA DEGLI AVVISI BONARI del documento PROGETTO DEL SERVIZIO, infatti, l'attività viene così descritta:

"Il Recapitista riceve dall'Aggiudicatario del Lotto 1 la corrispondenza da consegnare, confezionata nelle modalità concordate con la Regione Liguria e suddivisa per AM, CP, EU e ordinata per bacino di utenza, corredata dalla relativa distinta di accompagnamento.

La consegna avviene presso la sede territoriale scelta dal Recapitista. La sede deve essere situata all'interno del territorio della Regione Liguria per garantire la massima copertura territoriale e non sono ammesse eccezioni.

Il conferimento avviene nella seguente modalità:

a. il Consolidatore comunica al Recapitista il giorno lavorativo della settimana in cui il Recapitista potrà eseguire il pick-up della Corrispondenza consegnatagli,...

Per quanto sopra permane un sostanziale dubbio se il materiale debba essere consegnato dallo stampatore presso la sede regionale del recapitatore, ovvero, ritirato dal recapitatore presso la sede dello stampatore.

10) Si chiede cortesemente di condividere tempestivamente qualsiasi riscontro a richieste di chiarimento trasmesse da altri Operatori Economici.

Chiarimento n.13:

Con riferimento al primo quesito, il rinvio al modello 231 della Stazione Appaltante è un mero rifiuto. Il concorrente è tenuto a caricare a portale esclusivamente i documenti amministrativi ed economici ivi richiesti ed indicati quali obbligatori. D'altra parte, il preminente effetto giuridico dell'accettazione del Modello Organizzativo ex 231 della Stazione Appaltante si esplica in sostanza nel suo *Codice Etico* e nella *dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse*. Pertanto, si conferma che trattasi di rifiuto.

Con riferimento alla seconda domanda, si rinvia al chiarimento n.1 dell'Avviso n.1 – *Chiarimenti di interesse generale* già pubblicato nella sezione documentale del presente Appalto Specifico assunto al prot. n. 2053 del 13.12.2024.

Con riferimento alla terza domanda, si premette che al Lotto n.1 sono ascritti non solo i servizi di stampa e imbustamento (CPV Principale) ma anche tutti i servizi opzionali tipici dei servizi a monte e a valle (archiviazione fisica, conservazione digitale, reporting dati e personalizzazione di sistemi di processo). Laddove l'operatore economico ritenga incongrua



la stima della componente della manodopera effettuata in sede di progettazione del servizio ad opera della Stazione Appaltante, gli è certamente consentito operare diverse valutazioni di merito, giuste previsioni di cui all'art. 42 c.14 del d.lgs. 36/2023 [...*Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale....*].

Con riferimento alla quarta domanda, si segnala che al p.to 11.A) del Capitolato d'oneri di Appalto Specifico si rinvia all'applicazione clausola sociale - ovvero quella prevista dall'art. 57 c.1 del D.lgs. 36/2023, in senso "ampio": nel caso specifico non esiste un pregresso contratto di un operatore uscente (motivo per cui non è stato richiesto un progetto di riassorbimento e non sono stati pubblicati, come da prassi, il numero e i livelli degli inquadramenti contrattuali del personale già operante sulla commessa) e, pertanto, l'aggiudicatario opererà quale contraente ex novo, operando con la propria forza lavoro. Il rinvio all'art.57, però, trova ragione di inserimento all'interno del Capitolato d'oneri in quanto lo stesso potrebbe trovare applicazione nelle circostanze patologiche contrattuali della fase esecutiva (es: a causa di risoluzione per inadempimento grave contro l'aggiudicatario, il subentrante – ove presente – dovrà, prioritariamente e compatibilmente con la propria struttura imprenditoriale, assorbire il personale dell'operatore uscente) così come opera di diritto ab origine la clausola di salvaguardia nei riguardi della tutela dei lavoratori di eventuali subappaltatori nominati [...contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto...]

Con riguardo alla quinta domanda si segnala che le previsioni di cui al p.to 11.B) del Capitolato d'oneri operano così come rappresentate in atti. Le percentuali riferite alla occupazione giovanile e a quella femminile sono da intendersi come autovincoli che il concorrente è tenuto a rispettare solo laddove gli è necessario operare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto aggiudicato. Quindi le prescrizioni di tale clausola operano esclusivamente con riguardo alle nuove unità di personale che il concorrente debba eventualmente assumere per espletare i servizi richiesti.

Con riferimento alla sesta domanda, si segnala che il riferimento alla *sede territoriale* posta entro la Regione Liguria, si riferisce alla "sede territoriale scelta dal Recapitista" e quindi nessun requisito di partecipazione è stato previsto in sede di Capitolato d'oneri con riferimento al Lotto n.1. Aver imposto un limite territoriale al Recapitista (disporre di sede logisitica ove effettuare il conferimento del materiale da recapitare che sia inclusa entro la Regione Liguria) è un elemento di tutela dell'equilibrio contrattuale posto in favore dell'aggiudicatario del Lotto n.1, al quale non si potrà quindi di consegnare il materiale stampato ed imbustato in luoghi remoti e comunque differenti da quelli indicati in Capitolato d'oneri.

Con riferimento all'eccezione mossa con riguardo all'omessa indicazione di requisiti di esecuzione entro il Capitolato d'oneri, si segnala che il Progetto tecnico del servizio ed il Capitolato Tecnico di appalto costituiscono ed integrano espressamente la documentazione di gara nonché saranno allegati al contratto quadro finale. Le previsioni ivi contenute costituiscono, pertanto, obbligo contrattuale al pari di tutte le restanti previsioni contenute in sede di Capitolato d'oneri.



Con riferimento al settimo quesito posto si richiamano le indicazioni di cui al citato p.to 4.1 del capitolato tecnico di appalto specifico laddove i requisiti minimi delle caratteristiche della BUSTA (nonché della LETTERA) sono espressamente già indicate e quindi da rispettare in fase esecutiva contrattuale. Si segnala a Codesto Operatore che è sempre richiesta, prima della stampa e dell'imbustamento, l'accettazione espressa e preventiva del materiale proposto ad opera della Stazione Appaltante (cd. campionatura). Tale previsione opera in forza del d.lgs. 36/2023, trattandosi della componente *fornitura* accessoria all'erogazione del servizio complessivo richiesto. Tanto anche nell'interesse reciproco delle parti.

Con riguardo alla ottava domanda, si segnala che i criteri di consolidamento esposti negli atti di gara sono quelli previsti dalla Stazione Appaltante e ad essi si conformano sia l'aggiudicatario del Lotto n.1, sia quello del Lotto n.2, nel rispetto generale delle indicazioni di capitolato espresse e in ossequio ai principi di ragionevolezza e conservazione dell'equilibrio contrattuale tra tutte le parti.

Con riferimento al nono quesito posto, si segnala che è cura ed onere dello stampatore provvedere a consegnare presso la sede territoriale (minimo una sede e comunque sempre inclusa entro la Regione Liguria) del Recapitista il materiale stampato per consentire le successive operazioni al postalizzatore.

Con riferimento al decimo quesito, fermo restando che i limiti temporali per pubblicare l'avviso finale contenente i vari chiarimenti di interesse generale riferito alla presente procedura sono esplicitati in piattaforma, si segnala che la scrivente Stazione Appaltante sta già operando le pubblicazioni degli Avvisi intermedi all'interno della piattaforma di negoziazione.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Giovanni Leone